

CODICE DI CONDOTTA PER L'APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE - fornitori

Rev. 03 del 30 ottobre 2023

Core Consulting S.p.A. (di seguito la “**Società**”) persegue l’obiettivo di diffondere, sia internamente che nelle proprie relazioni esterne, principi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* (sintetizzati con l’acronimo “**ESG**”).

La Società, consapevole dell’effetto negativo che può avere la propria attività sull’ambiente circostante, ambisce ad operare in modo da ridurre quanto più possibile tale impatto e per tale motivo ha deciso di intraprendere un percorso di integrazione dei principi di sostenibilità nel proprio modello di *business*, in accordo con le tematiche già individuate dagli *Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 2030* delle Nazioni Unite (*SDGs, Sustainable Development Goals*), agendo con assoluta correttezza e lungimiranza e cooperando con i propri *stakeholder* nei processi di creazione di valore condiviso.

In quest’ottica la Società si impegna ad integrare la sostenibilità anche nelle pratiche di approvvigionamento attraverso l’adesione ai *Principles for Responsible Investment* (UN PRI) e l’applicazione dei principi sanciti all’interno del proprio Codice Etico, del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e delle proprie *Policy ESG*, che insieme delineano i comportamenti adottati dalla Società su questioni fondamentali di responsabilità, tra cui i diritti umani, gli standard lavorativi, le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la lotta alla corruzione e l’etica di *business*.

1. FINALITÀ DEL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Tenuto conto dei principi sanciti dalla propria regolamentazione interna, la Società intende estendere l’integrazione dei suddetti principi di sostenibilità anche nel processo di selezione dei propri fornitori, basando la scelta non solo sulla qualità e competitività dei prodotti e servizi offerti da questi ma anche sulle loro *performance* socio-ambientali e sulla loro adesione ai valori etici, che costituiscono pertanto un prerequisito fondamentale per intraprendere un qualsiasi rapporto di collaborazione e fornitura.

La Società ha quindi predisposto il presente Codice di Condotta dei Fornitori (in breve “**CdCF**” o solo “**Codice di Condotta**”) che replica le norme di condotta minime e la prassi fondamentale perseguite dalla stessa nello svolgimento della propria attività affinché anche i propri Fornitori (inclusi i loro subappaltatori, subcontraenti e altre parti che lavorano per loro conto) possano conformarsi, adottando comportamenti socio-ambientali e valori etici nella propria catena di fornitura.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice di Condotta dei Fornitori si applica a tutti i fornitori rientranti nelle categorie sotto riportate (di seguito, cumulativamente, i “**Fornitori**”), incaricati dalla Società in conto proprio o per conto di uno o più dei Patrimoni dalla stessa gestiti:

- i fornitori che svolgono qualsiasi processo, servizio o attività considerato essenziale o importante ai sensi della normativa di riferimento applicabile agli intermediari finanziari (cd. Funzioni Operative Essenziali o Importanti - FOI);

- fornitori di beni materiali;
- i consulenti, ovvero fornitori di servizi di natura intellettuale;
- i fornitori tecnici per prestazioni d'opera e appalto;
- in generale, tutti i prestatori d'opera e di servizio.

3. INTERAZIONE CON ALTRI PROCESSI

Tenuto in considerazione il profilo di rischio delle diverse categorie merceologiche, la Società richiede ai potenziali Fornitori di conformarsi al presente Codice di Condotta che costituisce effettivo strumento di prevenzione e gestione dei rischi di sostenibilità.

In alternativa, ai fini della selezione, la Società potrà prendere in considerazione la presentazione da parte dei potenziali Fornitori di documentazione comprovante capacità e impegno di questi ultimi a soddisfare i requisiti di sostenibilità richiesti nel presente Codice di Condotta.

Al termine del processo di selezione e in fase di finalizzazione del contratto, l'adesione al Codice di Condotta o la dichiarazione di impegno da parte del Fornitore costituiranno parte dei termini e delle condizioni dell'accordo tra le parti.

4. I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Come requisito fondamentale per intraprendere un qualsiasi rapporto di collaborazione e fornitura, la Società chiede ai propri Fornitori, collaboratori, subcontraenti e ad altre parti che lavorano per loro conto, di conformarsi alle norme di condotta minime e alle prassi fondamentali delineate di seguito.

4.1 DIRITTI UMANI

Principio I

Ai Fornitori è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza.

I Fornitori devono assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

Principio II

I Fornitori hanno l'obbligo di adempiere e rispettare le previsioni di tutte le leggi vigenti in materia di occupazione e lavoro.

Il rispetto della dignità, della *privacy* e dei diritti sul lavoro, civili, politici, economici, sociali e culturali di ciascun individuo è principio fondamentale.

Principio III

I Fornitori non devono tollerare alcuna forma di molestia e/o discriminazione basate su genere, razza, colore, credo religioso, età, origine etnica, origine nazionale, stato civile, gravidanza, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione personale, e devono riconoscere e promuovere il valore positivo delle diversità.

4.2 LAVORO

Principio IV

I Fornitori devono riconoscere, rispettare e garantire pienamente il diritto al lavoro e alla libera associazione dei propri dipendenti in tutte le proprie sedi. I Fornitori devono collaborare in modo costruttivo con i propri dipendenti, o con qualsiasi organizzazione che li rappresenti, per promuovere i loro migliori interessi. I Fornitori devono cercare di creare opportunità di ascolto dei problemi dei dipendenti. I Fornitori devono applicare le forme di contrattazione collettiva nei casi in cui norme e/o sistema sociale le prevedono.

Principio V

Il Fornitore è tenuto a garantire condizioni di lavoro eque attraverso il rifiuto di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

Principio VI

I Fornitori non devono avvalersi di nessuna forma di lavoro forzato, lavoro coatto inclusi, ma senza alcuna limitazione, il lavoro non volontario di detenuti, vittime di schiavitù e il traffico di esseri umani, e permettere a qualunque dipendente di lasciare il lavoro liberamente previo ragionevole preavviso.

Non devono tollerare il ricorso ad alcuna pratica di carattere disciplinare che preveda l'uso della violenza fisica e devono opporsi a qualunque forma di traffico di esseri umani.

Principio VII

I Fornitori non devono ricorrere al lavoro minorile. Non devono, in nessun caso, assumere personale di età inferiore ai 16 anni, a meno che non siano parte di un tirocinio professionale, di un programma di formazione o apprendistato autorizzato dal Governo e di manifesta utilità per la persona partecipante.

Principio VIII

I Fornitori devono garantire a tutti i propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, igienico e salubre, che soddisfi o superi le norme applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, i Fornitori devono garantire ai propri dipendenti adeguata formazione in tema di sicurezza.

Principio IX

I Fornitori devono rispettare le norme applicabili in materia di regolamentazione dell'orario di lavoro e, laddove queste non esistano, garantire che l'orario di lavoro non superi il limite delle sessanta ore settimanali inclusi gli straordinari e che la durata media della settimana lavorativa non superi le 48 ore, garantendo, altresì, ai dipendenti il godimento di almeno un giorno intero di riposo a settimana.

I Fornitori si impegnano a corrispondere ai dipendenti uno stipendio equo e conforme alla normativa vigente in materia di salari e/o contratti collettivi di lavoro e, laddove questi non esistano, corrispondere ai dipendenti un salario che consenta una vita dignitosa.

4.3 ETICA

Principio X (anticorruzione)

core consulting

I Fornitori si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, promuovendo un operato trasparente e caratterizzato da integrità e rispettando le norme anticorruzione vigenti in tutti i Paesi in cui operano.

I Fornitori devono evitare qualunque forma di corruzione, estorsione e illegalità e in particolare garantire che eventuali pagamenti, doni o altri impegni nei confronti di clienti (compresi i dipendenti della Società), pubblici ufficiali e altri avvengano nella massima conformità alle vigenti leggi anticorruzione.

Principio XI (riciclaggio)

I Fornitori devono opporsi fermamente a tutte le forme di riciclaggio di denaro e adottare misure affinché ciascuna operazione economica e finanziaria sia tracciata, al fine di consentire l'identificazione della provenienza dei beni e/o del denaro di ogni operazione aziendale ed evitare quindi che le proprie transazioni finanziarie vengano utilizzate da terzi per riciclare denaro.

Principio XII (concorrenza leale e *antitrust*)

La concorrenza leale è prerequisito fondamentale nella creazione del successo aziendale attraverso il raggiungimento di *performance* finanziarie positive e la creazione di valore per gli azionisti. I Fornitori devono agire conformemente alle norme relative a concorrenza, *antitrust* e commercio applicabili in ogni paese in cui operano. Ogni forma di accordo in violazione della concorrenza è severamente proibita, così come pratiche commerciali in violazione delle norme *antitrust*.

Principio XIII (conflitto interesse)

I Fornitori devono segnalare ogni conflitto di interesse rilevante, reale o potenziale, nello svolgimento delle loro attività.

4.4 TUTELA DELL'AMBIENTE

Principio XIV (proprietà intellettuale e *privacy*)

I Fornitori devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi, inclusa la Società.

I Fornitori devono proteggere tutte le informazioni e i dati riservati e privilegiati forniti dalla Società nonché tutti i dati personali forniti dai propri clienti.

Principio XV

Per minimizzare l'impatto delle attività produttive della filiera della Società e dei relativi prodotti sull'ambiente, a tutti i Fornitori è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali, impegnandosi ad ottimizzare l'uso delle risorse naturali, a ridurre le emissioni nocive per l'ambiente e quelle di gas ritenuti responsabili dell'"effetto serra", anche attraverso attività di monitoraggio e controllo sui consumi di energia, acqua e altre risorse.

Principio XVI

I Fornitori devono intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale, incoraggiando anche i propri dipendenti, sub fornitori, sub appaltatori, nello sviluppo e nella diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

Principio XVII

I Fornitori hanno l'obbligo di gestire in modo appropriato, in conformità alle norme vigenti in materia, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura.

5. ULTERIORI PRINCIPI

5.1 LEGGI E REGOLAMENTI

La Società si aspetta che i suoi Fornitori siano pienamente conformi a tutte le leggi e le normative applicabili nel Paese in cui operano in merito ai beni e servizi che forniscono alla Società. Il Fornitore è tenuto quindi a rispettare tutte le leggi e norme vigenti nonché i principi indicati nel presente Codice di Condotta.

5.2 CATENA DI FORNITURA

Il Fornitore è tenuto a fornire servizi e opere in modo responsabile. In particolare, deve selezionare i propri fornitori principali, che direttamente o indirettamente forniscono opere, servizi, materiali alla Società in base alla loro adesione a standard comparabili con quelli definiti nel presente Codice di Condotta.

5.3 MONITORAGGIO, ISPEZIONI E AZIONI CORRETTIVE

La Società è consapevole che non esiste un solo e unico approccio appropriato per tutte le filiere di approvvigionamento; pertanto, ciascun intervento deve riflettere le realtà della filiera specifica. Di conseguenza, la Società si impegna ad un miglioramento continuo nel proprio approccio di approvvigionamento e a promuovere il miglioramento, in termini di approvvigionamento sostenibile e responsabile, delle prestazioni dei propri Fornitori.

Per garantire e comprovare la conformità al Codice di Condotta, il Fornitore è tenuto a mantenere tutta la documentazione pertinente e a presentarla alla Società laddove ciò venga richiesto.

Per verificare la conformità del Fornitore, la Società si riserva la possibilità di effettuare controlli e monitoraggi.

In ogni caso, la Società si aspetta che i Fornitori la informino tempestivamente e si impegnino anche quando l'osservanza delle disposizioni qui contenute fosse, per tali motivi, solo parzialmente rispettata. In caso di violazione del Codice di Condotta, la Società si riserva il diritto alla risoluzione straordinaria dell'accordo per giusta causa.

5.4 GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

Per richiedere chiarimenti e segnalare alla Società eventuali violazioni o sospette violazioni da parte di dipendenti propri e/o della Società e/o di qualunque dei partner e subcontraenti, del presente Codice di Condotta, del Codice Etico della Società, del Modello di Organizzazione, gestione e controllo 231/2001, è possibile scrivere a amministrazione@coreconsulting.it.

La Società garantisce la riservatezza dell'identità di chi effettua la segnalazione in buona fede e si rifiuta di svolgere o intraprendere azioni che violino il presente Codice di Condotta.

core.consulting

I Fornitori si impegnano altresì a mantenere la documentazione e/o le informazioni necessarie a comprovare le segnalazioni di cui sopra.

La Società si riserva inoltre il diritto di verificare tale documentazione ove lo ritenesse necessario.